

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto "decreto fiscale 2020") che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, inserendo l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, dunque, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione.

Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti anche al 2015, ossia all'anno d'imposta non ancora decaduto, in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale: ciò in ragione del principio del favor rei, su cui poggiano le disposizioni sanzionatorie.

Così, per irregolarità riferite al predetto periodo d'imposta, il contribuente potrà eseguire i versamenti adottando l'istituto del ravvedimento operoso, purché l'Ente impositore non abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Ovviamente, **contestualmente al versamento del tributo dovranno essere eseguiti anche quelli della sanzione ridotta e degli interessi con il criterio del pro rata temporis**, ossia considerando il tasso legale di interesse vigente nel periodo che decorre dalla violazione alla data del versamento.

La **sanzione ridotta** deve essere calcolata con le seguenti modalità:

- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo (14° giorno = 1,4%) - RAVVEDIMENTO SPRINT;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell'imposta dovuta – RAVVEDIMENTO BREVE;
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta – RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
- dal 91° entro 1 anno dall'omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta – RAVVEDIMENTO LUNGO
- entro 2 anni dall'omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta
- oltre 2 anni all'omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta

Gli interessi da applicare sono gli **interessi legali** con maturazione giorno per giorno:

- dal 01/01/2015 0,50%
- dal 01/01/2016 0,20%
- dal 01/01/2017 0,10%
- dal 01/01/2018 0,30%
- dal 01/01/2019 0,80%
- dal 01/01/2020 0,05%

Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:

IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:

- Imposta= importo non pagato
- Sanzione ridotta=
 - entro 14 giorni – Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
 - entro 30 giorni – Sanzione 1,5%
 - entro 90 giorni – Sanzione 1,67%
 - entro 1 anno – Sanzione 3,75%

- entro 2 anni – Sanzione 4,29%
- oltre 2 anni – Sanzione 5%
- Interessi= sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del saldo fino alla data dell'effettivo versamento. Il tasso di interesse applicato è pari a quello sopra riportato con maturazione giorno per giorno.

MODALITA' DI VERSAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 e occorre

- barrare la casella "Ravvedimento operoso"
- indicare il codice catastale del Comune di Rescaldina H240
- utilizzare I CODICI TRIBUTO per l'IMU seguenti:
 - 3912 IMU - abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
 - 3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale
 - 3914 IMU - terreni agricoli
 - 3916 IMU - aree fabbricabili
 - 3918 IMU - altri fabbricati
 - 3925 IMU - fabbricati di categoria D –STATO
 - 3930 IMU - fabbricati di categoria D
 - 3939 IMU - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Si ricorda che la TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell'IMU.

- utilizzare I CODICI TRIBUTO per la TASI fino al 2019 seguenti:
 - 3958 TASI– abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
 - 3959 TASI– fabbricati rurali ad uso strumentale
 - 3960 TASI– aree fabbricabili
 - 3961 TASI– altri fabbricati

I modelli sono a disposizione presso tutti gli uffici postali e gli sportelli bancari.

E' possibile calcolare la cifra dell'acconto 2020 da ravvedere andando in internet al seguente indirizzo web <http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H240>

Per eventuali chiarimenti e informazioni:

Contattare il Servizio Tributi – tel. 0331/467821 – 467846

Sito internet: <http://www.comune.rescaldina.mi.it/>

E-mail: tributi@comune.rescaldina.mi.it